



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org
PEC : staff@pec.vallesalimbene.org

Tel. 0382**485036
Fax. 0382**587081
C.F.00466530185

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CODICE ENTE -11306/PROV.DI PAVIA

NUMERO N. 1	OGGETTO: TRASPARENZA
DATA 02.01.2014	MAPPA DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA'

L'anno **Duemilaquattordici** , addì **Due** del mese di **Gennaio** alle ore 9.30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di Legge.

Su numero 3 componenti risultano

		PRESENTI	ASSENTI
GATTI COMINI VELEA DANIELA MARIA	SINDACO	X	
MOSCHENI ROBERTO	ASSESSORE	X	
PEROTTI SILVIA	ASSESSORE		X
T O T A L E		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dr Umberto Fazio Mercadante**

Il Presidente Signora **Velea Daniela Maria Gatti Comini** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza , dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: Trasparenza - Mappa delle competenze e responsabilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Decreto legislativo 24 marzo 2013 n. 33 all'art. 1 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione, e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

Evidenziato che le disposizioni di cui al decreto sopracitato:

- individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione;
- definiscono le regole tecniche per la pubblicazione nei siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazione accessibili a chiunque;
- identificano i soggetti responsabili che devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

Considerato l'assetto organizzativo dell'Ente e ritenuto di individuare come da documento allegato al presente atto i dipendenti responsabili degli uffici e i tempi per i relativi adempimenti;

Dato atto:

- della deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" che indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione;
- che esiste nel sito istituzionale un'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – 1^ comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** l'allegato documento "mappa della trasparenza" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua dipendenti responsabili degli uffici per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013;
- 2) Di dare mandato al responsabile della trasparenza di procedere direttamente per il recepimento delle nuove disposizioni normative/attuative all'aggiornamento del documento allegato.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

F.to (Velea Daniela Maria Gatti Comini)

Il Segretario Comunale

F.to (Dr. Umberto Fazio Mercadante)

Deliberazione n 1 del 02.01.2014

Oggetto: Trasparenza - Mappa delle competenze e responsabilità

VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE:

☐ **ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012.

Il Segretario Comunale

F.to (Dr. Umberto Fazio Mercadante)

☐ **ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio

F.to (Rag. Stefano Viola)

☐ **ALLA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5 e ss.mm. del D.Lg. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio

F.to (Rag. Stefano Viola)

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, ai sensi dell'art.32 D.lgs 18.06.2009 n. 69 il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124- Comma 1 del T.U. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to (Dr. Umberto Fazio Mercadante)

Addi'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale

(Dr. Umberto Fazio Mercadante)

Addi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata :

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
267/2000;

come prescritto all'art. 125 del T.U.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico sull'ordinamento delle Leggi degli Enti Locali"

DIVENUTA ESECUTIVA IL

Per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali".

Addi'

Il Segretario Comunale

F.to (Dr. Umberto Fazio Mercadante)

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

MAPPA DELLA TRASPARENZA

1 - Principi generali

1.1 La trasparenza come livello essenziale delle prestazioni

La trasparenza è' intesa come accessibilità' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali che sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Essa pertanto concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

1.2 Obblighi di trasparenza e limiti alla pubblicazione

Gli obblighi di trasparenza concernono l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni e le modalità' per la sua realizzazione.

Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità' alle specifiche del D.Lgs. 33-2013, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonchè' il loro trattamento secondo modalità' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

La pubblicazione nel sito istituzionale di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, a dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmentemente presenti.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, il Comune provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità' di trasparenza della pubblicazione.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Rimangono in essere i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

1.3 L'accesso civico

L'obbligo in capo al Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della pubblicazione e per conoscenza al responsabile della trasparenza del Comune.

1.4 Qualità delle informazioni e modalità di pubblicazione

Il Comune attribuisce ai Responsabili di cui alle Tabelle A e B il dovere di garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito web e relativi portali/siti web dell'amministrazione collegati nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, di assicurare l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 (D.Lgs.33/2013).

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Per garantire la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine.

1.5 Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Comune adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità'. Il programma, che deve essere aggiornato annualmente, indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità' e lo sviluppo della cultura dell'integrità'.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità' e la tempestività' dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e ne costituisce una sezione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, il Comune provvede annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti finali e intermedi (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279). Il Comune provvede anche alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati (art.32 D.Lgs.33/2013).

Il Comune presenta il Piano e la Relazione sulla performance (di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009) alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative.

Il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione sulla Performance;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
- d) i curricula e i compensi dei dirigenti e i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2 - Responsabilità

2.1 Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, è il Segretario Generale

2.2 Responsabili della pubblicazione, del monitoraggio e dell'accesso civico

I responsabili della pubblicazione, del monitoraggio e dell'accesso civico vengono puntualmente individuati nella mappa della trasparenza di cui al successivo punto 3.

A loro spetta anche il ruolo di monitoraggio della corretta pubblicazione e aggiornamento dei documenti/dati di cui al punto 1.4 del presente documento e la responsabilità di rispondere in merito all'Accesso Civico di cui al punto 1.3 del presente documento.